

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERGAMASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1963

Ordinamento della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Il notevole, crescente sviluppo economico del Paese e la parallela esigenza di aumento del gettito tributario, eliminando scompensi nella ripartizione del carico fiscale attraverso l'intensificazione dei servizi diretti alla prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, impongono una più intensa azione della Guardia di finanza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, con particolare riguardo, per queste ultime, all'imposta generale sull'entrata che ne costituisce il più importante cespite.

La realizzazione concreta di tale necessità è naturalmente dipendente, in massima parte, dalla possibilità di disporre di personale specializzato in numero sufficiente ad assicurare, con carattere di periodicità costante, il controllo delle aziende industriali e commerciali di maggior rilievo e ad acquisire notizie e fatti utili alla migliore applicazione dei tributi diretti.

In atto, però, il Corpo dispone di ruoli organici, stabiliti in conformità della tabella allegata alla legge 23 aprile 1959, n. 189, insufficienti a soddisfare gli impegni di servizio negli auspicabili termini dianzi cennati.

Già al momento dell'emanazione del suddetto provvedimento, la necessità di osser-

vare il più rigido criterio di contenere al massimo la spesa, non permise di integrare gli organici delle unità che risultavano carenti in relazione ai singoli settori operativi e organizzativi della Guardia di finanza.

Per sopraggiunti eventi — dei quali i più rilevanti sono costituiti dal progressivo aumento dei servizi di vigilanza permanente, per effetto della istituzione di nuove imposte di fabbricazione e della apertura di nuove fabbriche soggette alle stesse imposte, e dall'accentuato sviluppo degli scambi internazionali — si è reso indispensabile assolvere tali servizi a carattere prevalentemente fisso, attingendo personale dall'aliquota impiegata in servizi a tutela delle tasse affari e delle imposte dirette, i quali invece, a ragione dell'aumentato numero delle aziende, avrebbero dovuto essere potenziati.

Nè rimedi efficaci, per sopperire alla deficienza numerica del personale, si sono dimostrati gli accorgimenti interni, già da tempo adottati, onde contenere in limiti assai ristretti l'impiego degli uomini adibiti a lavori d'ufficio o a servizi di caserma.

Del pari inadeguato a far fronte alle sempre maggiori esigenze di servizio è stato il ricorso alla saltuaria soppressione del riposo settimanale e alla riduzione del periodo di licenza ordinaria annuale previsto per i

militari; da tali misure, infatti, è scaturita una disponibilità di personale appena sufficiente a compensare le assenze conseguenti ad infermità, da calcolarsi complessivamente in un anno a circa duecentomila giornate.

Un dato eloquente della difficoltà funzionale, conseguenza diretta dell'insufficienza organica, è fornito da una indagine statistica dalla quale si rileva che, nell'esercizio finanziario 1960-61, è stato possibile sottoporre a verifica — agli effetti di tasse ed imposte indirette sugli affari — su 2.907.564 unità aziendali esistenti in Italia, solo n. 99.606 ditte; nè il numero delle verifiche avrebbe potuto essere superiore data l'impossibilità di poter disporre, per tale impiego, di una forza maggiore di n. 2.388 militari.

In relazione, poi, al recente aumento del numero degli Uffici e del personale dell'Amministrazione finanziaria e alla programmata evoluzione dell'ordinamento tributario, nel quale assume sempre maggiore rilievo la personalità del contribuente anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni relative a violazioni concernenti i tributi riscossi in prevalenza col sistema dell'autotassazione, è da considerare che maggiore sarà, in avvenire, il numero delle richieste di intervento del Corpo e che l'azione di controllo delle aziende richiederà, da parte del personale della Guardia di finanza destinato a tale delicato servizio, un notevole dispendio di lavoro, con conseguente impiego di maggior tempo, per l'acquisizione di tutti quegli elementi e dati di fatto da inserire nei processi verbali per fornire all'autorità competente a decidere una rappresentazione completa dell'azienda nei suoi multiformi aspetti.

L'attuale critica situazione organica del Corpo, dalla quale non sono conseguiti riflessi pregiudizievole nel rendimento complessivo dei reparti unicamente in virtù del particolare spirito di sacrificio che anima gli appartenenti alla Guardia di finanza, non consente, perciò, di puntare, con prevedibile successo, ad un incremento delle entrate dell'Erario, specie con la ricerca e denuncia degli evasori fiscali, che pongono in atto i più sottili accorgimenti al fine di sottrarsi, in tutto o in parte, al dovere sociale di concorrere secondo i loro redditi alle spese pub-

bliche che lo Stato deve sostenere nell'interesse della collettività.

Al riguardo è, poi, da tenere conto che la Guardia di finanza è chiamata ad operare in campi assai vasti. Assolve compiti di carattere tributario, in materia di dogane, monopoli, imposte di fabbricazione, tasse e imposte indirette sugli affari, imposte dirette ed informazioni in genere, e svolge poliedrica e multiforme attività di natura politico-economica di vitale importanza per l'economia nazionale.

Ognuno di questi settori, che ulteriormente si specifica in numerose articolazioni, meriterebbe un'ampia illustrazione; ma, per necessità di sintesi, si ritiene sufficiente il riferimento, a titolo esemplificativo, alle complesse attività svolte a tutela delle leggi sugli oli minerali, gas petroliferi liquefatti, fibre tessili, acidi grassi d'origine animale e vegetale, oli vegetali, patrimonio archeologico nazionale, produzione e commercio di sostanze ad azione stupefacente e dei prodotti alimentari e di uso agrario, pesca di frodo, eccetera.

Occorre, quindi, apportare un aumento agli attuali organici, nella misura, consigliata da convalidata esperienza, di n. 3.928 unità da destinare in funzione del potenziamento dei nuclei di polizia tributaria e dei reparti normali, alla cui azione è affidata la tutela dei tributi il cui gettito si intende incrementare.

A ciò provvede il presente schema di disegno di legge in cui la ripartizione del nuovo organico fra i vari gradi è stata fatta in relazione alla constatazione che lo sviluppo economico ha creato nuove e più complesse aziende industriali e commerciali, nelle quali l'organizzazione tecnica ed amministrativo-contabile è impostata secondo i criteri di massima efficienza e convenienza ed affidata alla direzione di persone specializzate ed altamente qualificate.

Ad operare in tale ambiente è ovvio che non ci si può avvalere se non di controllori esperti ed in possesso di approfondita competenza, oltre che nel campo strettamente professionale, anche in quelli amministrativo, contabile e tecnico-produttivo. Onde sorge la necessità di sviluppare anche l'attività

degli istituti d'istruzione per lo svolgimento di numerosi corsi di perfezionamento dai quali consegue la possibilità:

di fare ricorso ad un impiego sempre più frequente, già ora attuato su vasta scala, di ufficiali non solo nella fase di predisposizione e di direzione delle operazioni di servizio, ma anche di esecuzione effettiva dei singoli accertamenti;

di affiancare agli ufficiali elementi di sicura collaborazione, cioè sottufficiali che hanno qualifica di ufficiali di polizia tributaria ed appuntati che, opportunamente selezionati e preparati, costituiscono, anche in dipendenza dell'anzianità di servizio, validi elementi di ausilio, nelle operazioni d'ordine.

Circa gli appuntati è da rilevare inoltre che è particolarmente sentita la necessità di poter impiegare in misura sensibilmente maggiore tale benemerita categoria anche nelle funzioni di capo posto nei servizi fissi presso i valichi doganali, al confine di terra e di mare, e presso fabbriche, opifici, eccetera, soggetti ad obblighi fiscali.

Le 3.928 unità da portare in aumento agli attuali organici vanno, pertanto, ripartite tra le categorie dei militari di truppa, dei sottufficiali e degli ufficiali.

Mentre il fabbisogno della prima categoria è di 2.000 unità ed è previsto per i motivi anzidetti nel solo grado di appuntato, il cui trattamento economico mensile è peraltro superiore solo di poche centinaia di lire a quello del finanziere, per la categoria dei sottufficiali l'aumento è determinato in 1.800 unità, opportunamente ripartite per gradi al fine di garantire un minimo, ma armonico sviluppo delle carriere.

La rimanente aliquota del contingente di aumento agli organici, e cioè 128 unità, è devoluta alla categoria degli ufficiali, nella seguente misura: 20 tenenti, 40 capitani, 10 maggiori, 50 tenenti colonnelli, 5 colonnelli, 2 generali di brigata e 1 generale di divisione.

La determinazione dell'incremento dei singoli gradi è stata fatta in funzione di una più efficiente struttura del Corpo, sì da consentire un sensibile incremento dell'attività di servizio in tutti i molteplici settori affidati alla Guardia di finanza.

In particolare con l'aumento dell'organico degli ufficiali si potrebbero finalmente realizzare le seguenti modifiche ordinarie, la cui necessità si è da tempo appalesata:

potenziare i nuclei di polizia tributaria ed i reparti operativi con una più adeguata disponibilità di ufficiali superiori ed inferiori;

istituire nelle città più importanti sotto l'aspetto fiscale, sedi di comandi di zona, nuclei regionali di polizia tributaria, al comando di un colonnello, estendendo così la organizzazione già in atto a Milano e Genova con risultati di apprezzabile rilievo;

aumentare il numero degli ufficiali superiori negli attuali nuclei centrali e regionali, dove si potrebbe addivenire ad uno sdoppiamento degli attuali gruppi di sezioni, con risultati notevolmente più vantaggiosi per il servizio, sia in relazione alla esigenza di una maggiore specializzazione settoriale sia allo scopo di rendere più numerosi gli interventi diretti degli stessi ufficiali nelle operazioni e nel controllo al personale;

elevare al rango di maggiore i nuclei di polizia tributaria operanti in zone a più elevato tenore industriale e commerciale (quali ad esempio i nuclei di polizia tributaria di Livorno, Brescia, Catania, Trieste, Novara eccetera) ora comandati da capitani. Dal provvedimento conseguirebbe la possibilità di assegnare ai medesimi reparti, quali ufficiali alle dipendenze, capitani e tenenti, i quali mediante la continua, effettiva partecipazione ai servizi avrebbero modo di attuare una più efficace repressione delle evasioni;

assicurare in tali sedi un adeguato assetto gerarchico, affidando il comando dei rispettivi gruppi, dai quali i nuclei stessi dipendono, ad un tenente colonnello;

elevare al rango di ufficiale superiore i gruppi provinciali attualmente ancora comandati da capitani, al fine di adeguare in maniera più consona il grado dell'ufficiale del Corpo a quello dei funzionari dirigenti di altre Amministrazioni (Intendenze di finanza, Questore, Provveditori agli studi, Carabinieri, Genio civile eccetera);

sostituire presso il Comando Generale alcuni capitani con ufficiali superiori in incarichi che, per l'evolversi e la complessità del servizio d'istituto e per le nuove situazioni di stato e di avanzamento del personale, richiedono maggiore esperienza ed una più sicura sensibilità nella selezione e nelle soluzioni delle necessità del personale stesso;

elevare al rango di capitano il comando di alcuni nuclei di polizia tributaria ora retti da tenenti ed istituire nel contempo nuove compagnie in zone rivelatesi negli ultimi anni particolarmente delicate agli effetti della vigilanza finanziaria;

impiegare presso i nuclei di polizia tributaria e presso le sezioni operative un numero maggiore di ufficiali subalterni, al fine di far intervenire direttamente e in maniera sempre più efficace gli ufficiali nelle azioni di servizio.

L'attuazione del potenziamento della vigilanza nei settori innanzi indicati e la dipendenza diretta dei nuclei regionali di polizia tributaria dai generali di brigata comandanti di zona comportano, nei riguardi di questi ultimi, una più impegnativa azione direttiva e di coordinamento dell'attività operativa, con inevitabile ripercussione negativa sulle funzioni ispettive, di controllo del personale e di studio, rientranti nelle attribuzioni dei comandanti di zona.

Inoltre la cennata esigenza di poter disporre di personale altamente specializzato, per conseguire la massima efficienza degli interventi, impone in termini indilazionabili la risoluzione del problema addestrativo, con impostazioni di ampio respiro, onde attuare la costante propulsione ad alto livello di ogni forma di attività addestrativa — di reclutamento e di perfezionamento — e di continuo studio di una tecnica di polizia tributaria rispondente agli sviluppi nel campo economico e alla evoluzione dei sistemi di evasione e di frode.

Ad evitare carenza di adeguata cura nell'assolvimento di tali importanti ed insopprimibili funzioni, le quali per la conseguente mole di lavoro non possono essere efficacemente svolte dagli attuali ufficiali generali, ora numericamente insufficienti, si rende ne-

cessario elevare da otto a dieci le unità dei generali di brigata e da tre a quattro quelle dei generali di divisione.

Oltre a rispondere alle numerose ed impellenti esigenze di servizio sopraindicate, è da rilevare inoltre che il nuovo organico degli ufficiali permetterebbe di allineare, sia pure in misura sensibilmente minore, la carriera degli ufficiali del Corpo a quella degli ufficiali dei Carabinieri, a favore dei quali con la recente legge 16 novembre 1962, n. 1622, sono state apportate importanti innovazioni.

Con tale provvedimento infatti sono stati ridistribuiti i posti di organico adottando il criterio di fissare la dotazione del grado di tenente colonnello in misura superiore a quella del grado di maggiore, allo scopo di consentire una abbreviazione delle lunghe permanenze in quest'ultimo grado, del tutto ingiustificate ove si tenga presente la identità delle funzioni dei maggiori e dei tenenti colonnelli.

In merito alle innovazioni apportate a favore dei Carabinieri è da porre in evidenza, inoltre, che il proposto riordinamento generale del Corpo — rivolto ad incrementare anche i gradi di colonnello e di generale, analogamente a quanto è stato fatto per l'Arma, al fine di adeguare i quadri alle accresciute esigenze dell'organizzazione territoriale e amministrativa — consentirebbe di conservare quel parallelismo ordinativo con i Carabinieri che ha sempre costituito nel tempo uno dei perni fondamentali della struttura operativa della Guardia di finanza.

Circa l'onere, infine, derivante dall'applicazione del provvedimento, valutato nel massimo di 4.722 milioni, nell'ipotesi cioè di personale esclusivamente ammogliato, è da tener presente che il ripianamento degli organici non potrà avvenire che gradualmente e nel termine prevedibile di 6-7 anni, attesa la esigenza di provvedere, con la dovuta cura, all'arruolamento e alla formazione dei nuovi elementi e considerata la capacità ricettiva degli istituti d'istruzione del Corpo.

Sicchè, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, mentre si verificherà l'adeguamento degli organici in conformità della nuova tabella per tutti i gradi non iniziali

delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e degli appuntati, si avrà corrispondentemente una carenza numerica di sottotenenti, vicebrigadieri e finanzieri ai quali per le ragioni innanzi indicate non potrà applicarsi, in un primo momento, il nuovo organico.

Tenuto conto di tale situazione e prevedendo come epoca di entrata in vigore del provvedimento l'ultimo quadrimestre del-

l'esercizio 1962-63 la maggiore spesa per tale esercizio è da calcolarsi, in base agli assegni e indennità spettanti al personale della Guardia di finanza, in circa 216.000.000 di lire.

Negli esercizi finanziari successivi l'onere andrà quindi progressivamente aumentando sino a raggiungere nell'esercizio 1969-70 l'importo massimo di 4.722.415.900.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I ruoli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità della tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 216 milioni sarà fatto fronte con le maggiori entrate derivanti dal

provvedimento concernente nuove disposizioni tributarie in materia di imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno di titoli, merci e valori.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva la diversa decorrenza stabilita nell'annessa tabella per l'attuazione dei ruoli organici.

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Numero dei posti in organico	
	dalla data di entrata in vigore della legge	dal 1° luglio 1964
<i>Ufficiali:</i>		
Generale di divisione	4	4
Generale di brigata	9	10
Colonnello	28	30
Tenente colonnello	115	140
Maggiore	124	130
Capitano	380	400
Tenente e Sottotenente	530	540
<i>Sottufficiali:</i>		
Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore	1.550	1.750
Maresciallo capo	1.600	1.800
Maresciallo ordinario	1.850	2.000
Brigadiere e Vicebrigadiere	5.850	6.200
<i>Truppa:</i>		
Appuntato	4.800	5.800
Finanziere e allievo finanziere	25.850	25.850